



COMUNE DI TREDOZIO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA in 1^ CONVOCAZIONE

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.-

L'anno **duemilaSEDICI**, addì **TRENTA (30)** del mese di **APRILE** alle ore **15,30** nella Sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
VIETINA SIMONA	X	
PIERAZZOLI DOMENICO	X	
CIANI STEFANIA	X	
VALMORI SARA		X (A.G.)
LIVERANI DAVIDE	X	
BARONI CLAUDIA		X (A.G.)
RICCI FAUSTO	X	
CHECCUCCI LISI PAOLO	X	
NANNINI SILVIA	X	
VERSARI PIER LUIGI	X	
CASTRONOVO COSIMO		X (A.G.)
	8	3

(**) Entrato nel corso della seduta consiliare (*) Uscito nel corso della seduta consiliare

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Pamela Costantini** .

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , la **dr.ssa VIETINA SIMONA, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA .

A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Ricci Fausto, Ciani Stefania e Versari Pier Luigi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene *eliminata la TASI sulla prima casa*, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) Comma 14 lettera c): *riduzione TASI per i beni merce*: comma 14 lettera c): "c) *al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»*";

c) Comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"*: "21. *A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.*"

d) Comma 28: *possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)*: comma "28. *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*"

e) *Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato*: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento*». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U n.254 del 31 ottobre 2015 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U n.55 del 07 marzo 2016 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali sia differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'atto C.C. n.25 del 27/07/2015 avente ad oggetto: "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICATE NEL 2014 PER L'ANNO 2015"

RITENUTO pertanto confermare le aliquote e detrazioni approvate con il suddetto anno anche per l'anno 2016 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun aumento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da tale tributo;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione UNANIME e PALESE,

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...**".
- 2) Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote TASI già vigenti per l'anno 2015 così come determinate con atto C.C. n.25 del 27/07/2015:
 - aliquota pari a zero per mille per le abitazioni principali, e relative pertinenze (così come definite dall'art.13 comma 2 del D.L.201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;
 - aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
Da 0 a 357,14	70
Da 357,15 a 394,16	50
Oltre 394,16	0

- ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 75 euro (nr. 3 figli)
- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

- Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993; nel caso in cui il fabbricato sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del possessore.
 - Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1 comma1 69 della Legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2016
- 4) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata UNANIME votazione

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

^^^^^^^^^^^^^^

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione:

Il Responsabile area finanziaria

F.to dr.ssa Pamela Costantini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione:

non necessita di copertura finanziaria;

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il Responsabile area finanziaria

F.to dr.ssa Pamela Costantini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Simona Vietina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Costantini dr.ssa Pamela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 D.Lgs.n.267/2000.

IL RAGIONIERE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, **5.05.2016**

Il Responsabile
F.to Baroni Paola

La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000)

Lì,

Il Responsabile
Baroni Paola

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 5.05.2016

Il Responsabile
Baroni Paola

La suestesa deliberazione:

X E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000)

X E' divenuta esecutiva il 15.05.2016 ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000

Tredozio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE